

## COMUNICAZIONI TECNICHE

### NORME SULLA SICUREZZA

Il famoso DL 626/94 dopo diverse aggiornamenti è stato ora superato dal Decreto legislativo n° 81 del 2008.

**Il suddetto decreto denominato “ Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, comprese le organizzazioni di volontariato e a tutte le tipologie di rischio, compresa l’attività di gestione dei rifugi alpini.**

Si richiama anzitutto al codice civile che all’art. 2087 recita: “(Tutela delle condizioni di lavoro) – L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Si tratta di un obbligo generale anzitutto verso i lavori subordinati ma in realtà si estende a tutti i soggetti presenti sul posto di lavoro per prestare la loro opera. ( ... tutti i lavoratori, con o senza retribuzione..... collaboratori familiari – siano essi continuativi o a carattere occasionale – ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere certe prestazioni )

Il Decreto L. impone ai diversi soggetti individuati, datori di lavoro degli obblighi specifici

La figura del **datore di lavoro** è definita dalla norma (DLgs 81/08 art.2 lettera b): “.... **il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa,** “ coincide con il rifugista NB anche se il lavoratore fosse un volontario e/o parente

Al datore di lavoro sono richiesti una serie di adempimenti

1. Effettuare la valutazione dei rischi e darne evidenza
2. Organizzare un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e definire il Responsabile (RSPP) che dovrà avere adeguata formazione
3. Informare i lavoratori della necessità di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che dovrà avere adeguata formazione
4. Verificare la necessità di ricorrere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente nominando il medico competente
5. Adottare le misure necessarie ai fini della relativa prevenzione e dell’evacuazione dei lavoratori in caso di incendio o d’emergenza nel caso di pericolo grave e immediato. Individuare i soggetti da formare - CORSO ANTINCENDIO
6. Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni (soccorso pubblico, carabinieri, vigili del fuoco) anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. - Piani e procedure di gestione delle emergenze – Soggetti da formare ed addestrare – CORSO DI PRIMO SOCCORSO
7. Definizione di adeguati contratti di appalto con la verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese coinvolte. Redigere ed attuare il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI)
8. Curare la formazione e l’addestramento dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi specifici dell’attività: (nel nostro settore contaminazione alimentare) munirsi dei DPI (dispositivi di protezione individuali) e CORSO PER LA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

Naturalmente la struttura, a cura del proprietario dovrà avere:

LICENZA di esercizio di RIFUGIO ALPINO che viene data se la struttura ha tutti i requisiti:

- a) Agibilità delle struttura: certificazioni di idoneità per gli impianti presenti (elettrico, gas,...)
- b) Conformità per antinfortunistica e antincendio, bivacco/ricovero per l’emergenza a rifugio chiuso
- c) Permesso per captazione dell’acqua (che dovrebbe essere potabile... ma in diversi casi non lo è)
- d) La struttura dovrà essere censita al Catasto

Questo elenco non vuole essere completo ed esaustivo di tutte le situazioni, la tipologia delle strutture è tanto variegata da non consentire in questo spazio tutta la casistica